

CXLVIII.

TORNATA DEL 22 MARZO 1904

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Giuramento del senatore Baldissera — Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori — votazione a scrutinio segreto — Giuramento del senatore Luciani Luigi — Discussione del progetto di legge: « Modificazioni alla legge del 6 marzo 1893, n. 59, relativa all'avanzamento nei Corpi militari della Regia marina e alla legge del 29 gennaio 1885, n. 2897 (serie 3^a) » (N. 199) — Giuramento del senatore Rucagni — Chiusura di votazione e risultato di essa relativa alla convalidazione dei titoli dei nuovi senatori Palumbo, Alfazio, Colmayer, Calabria, Dei Bei, De Marinis e Tommasi — Presentazione di progetti di legge — Ripresa della discussione — Parla il senatore Ricotti — Giuramento del senatore Colmayer — Ripresa della discussione — Parla il senatore Caneraro, relatore — Replica del senatore Ricotti e del relatore senatore Caneraro — Parla il ministro della marina Mirabello — Replica del senatore Ricotti, del ministro della marina e del relatore dell'Ufficio centrale — La discussione generale è chiusa — Senza discussione si approvano gli articoli del disegno di legge che viene rinviato alla scrutinio segreto — Discussione del progetto di legge: « Per la ricostruzione del campanile di San Marco e pel restauro dei monumenti di Venezia » (N. 288) — Nella discussione generale parlano il senatore Odescalchi, il senatore Pellegrini, relatore, ed il ministro dell'istruzione pubblica — Replica del senatore Odescalchi — Chiusura della discussione generale — Senza discussione si approvano i quattro articoli del progetto di legge che è rinviato allo scrutinio segreto — Presentazione di progetti di legge — votazione a scrutinio segreto e risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 30.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, della marina, di grazia e giustizia e dei culti.

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Giuramento del senatore Baldissera.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Baldissera tenente generale Antonio, di cui in altra tornata vennero convalidati i titoli per la nomina a senatore, invito i signori senatori De Sonnaz e Ricotti ad

introdurlo nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Baldissera viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al signor Baldissera tenente generale Antonio del prestatto giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ».

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902-904 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MARZO 1904

Prego i signori relatori di dar lettura delle loro proposte.

DI PRAMPERO, *relatore*. Ho l'onore di riferire al Senato che con Regio decreto 4 marzo 1904 e per la categoria 14ª, articolo 33 dello Statuto, fu nominato senatore del Regno il vice-ammiraglio Giovanni Galeazzo Frigerio. La vostra Commissione, riconosciuta la validità del titolo e riuniti tutti gli altri requisiti voluti dallo Statuto, ad unanimità di voti, ha deliberato di proporvene la convalidazione.

PRESIDENTE. A mente dell'art. 103 del regolamento, si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto sulle conclusioni della Commissione sì per questa, come per le altre nomine di nuovi senatori.

Il senatore Di Prampero, relatore, ha facoltà di continuare la sua relazione.

DI PRAMPERO, *relatore*. Con decreto di pari data fu nominato senatore del Regno il vice-ammiraglio Giuseppe Palumbo. La vostra Commissione riconosciuto anche per questo la regolarità dei titoli e la sussistenza di tutti gli altri requisiti dallo Statuto prescritti, ha l'onore di proporvene ad unanimità la convalidazione.

COLONNA FABRIZIO, *relatore*. Signori senatori, con Regio decreto in data 4 marzo 1904 venne nominato senatore del Regno per la categoria 17ª dell'articolo 33 dello Statuto, il commendatore Colmayer avv. Vincenzo, nato il 22 gennaio 1843, e prefetto dall'11 gennaio 1884. La vostra Commissione, dopo avere esaminati i titoli e i documenti presentati e riconosciuta la loro validità, ha l'onore di proporvi all'unanimità la sua convalidazione a senatore del Regno.

Con lo stesso decreto in data 4 marzo 1904 per la categoria 17ª, dell'articolo 33 dello Statuto, fu nominato senatore del Regno il commendatore Alfazio avv. Giovanni, nato il 3 agosto 1839 e prefetto dal 17 dicembre 1891. La vostra Commissione, dopo esaminati i titoli e i documenti presentati e riconosciuta la loro validità ha l'onore di proporvi all'unanimità la sua convalidazione a senatore del Regno.

MUNICCHI, *relatore*. Signori senatori, con Regio decreto del 4 marzo 1904 fu nominato senatore del Regno per la categoria 12ª, Calabria Giacomo, consigliere della Corte di cassazione fino dal 4 giugno 1893, e quindi per un periodo di tempo più lungo di quello prescritto

dallo Statuto per i funzionari di questo grado. La vostra Commissione, riconosciuti validi i titoli del suddetto candidato e conformi alle prescrizioni dello Statuto, ha l'onore di proporvene ad unanimità di voti la convalidazione.

Con lo stesso Regio decreto del 4 marzo 1904 fu nominato senatore del Regno Dei Bei Luigi primo Presidente della Corte di Cassazione di Firenze.

La vostra Commissione, riconosciuto valido il titolo del suddetto candidato e riconosciuto concorrere in lui gli altri requisiti richiesti dallo Statuto, ha l'onore di proporvene alla unanimità di voti la convalidazione.

Con lo stesso Regio decreto fu nominato senatore del Regno De Marinis Giuseppe, procuratore generale di Corte di Cassazione dal 13 dicembre 1903 e già procuratore generale di Corte d'appello fino al suddetto giorno dagli 8 novembre 1889.

La vostra Commissione, riconosciuti validi i titoli del suddetto candidato e conformi alle prescrizioni dello Statuto, ha l'onore di proporvene, ad unanimità di voti, la convalidazione.

Con lo stesso decreto fu nominato senatore del Regno Tommasi Leonardo, primo presidente di Corte di Cassazione, ora a Palermo.

La vostra Commissione, riconosciuti validi i titoli del suddetto candidato e conformi alle prescrizioni dello Statuto ha l'onore di proporvene ad unanimità di voti la convalidazione.

Prestazione di giuramento.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il nuovo senatore Luciani Luigi, prego i senatori Paternò e Finali di introdurlo nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Luciani viene introdotto nell'aula e presta giuramento nella formola consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor Luciani del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto sulle conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, la quale propone la convalidazione della nomina a senatori dei signori: Frigerio vice-

ammiraglio Giovanni Galeazzo, Palumbo vice-ammiraglio Giuseppe, Alfazio comm. avv. Giovanni, Colmayer comm. avv. Vincenzo, Calabria Giacomo, Dei Bei Luigi, De Marinis Giuseppe e Tommasi Leonardo.

Prego il senatore, segretario, Mariotti di procedere all'appello nominale.

MARIOTTI FILIPPO, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione, e prego i signori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I segretari procedono alla numerazione dei voti).

Prestazione di giuramento.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il nuovo senatore tenente generale Racagni, prego i signori senatori De Sonnaz e De La Penne di volerlo introdurre nell'aula.

(Il signor Racagni viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al signor Racagni del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Presentazione di progetti di legge.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Mi onoro di presentare al Senato i due seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

1. Istituzione nell'amministrazione della Regia marina di una categoria d'impiegati civili con la denominazione di « disegnatori » in sostituzione di altre analoghe che vengono soppresse;

2. Istituzione, nell'amministrazione della Regia marina di una categoria d'impiegati civili con la denominazione di « contabili e guardiani di magazzino » in sostituzione di altre analoghe, che vengono soppresse.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della marina della presentazione di questi due

disegni di legge che saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. A termini dell'art. 103 del nostro regolamento, annunzio al Senato che dal computo dei voti, è risultato che le proposte della Commissione furono tutte approvate, rimanendo così convalidati i titoli dei nuovi senatori: Frigerio, Palumbo, Alfazio, Colmayer, Calabria, Dei Bei, De Marinis e Tommasi.

Discussione del progetto di legge: « Modificazioni alla legge del 6 marzo 1898, N. 59, relativa all'avanzamento nei Corpi militari della Regia marina e alla legge del 29 gennaio 1885, N. 2897 (Serie 3ª) », (N. 199 A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 6 marzo 1898, n. 59, relativa all'avanzamento nei Corpi militari della Regia marina e alla legge del 29 gennaio 1885, n. 2897 (Serie 3ª) ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene a voler dare lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 199 A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

RICOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI. Questo disegno di legge modifica due leggi distinte; quella di avanzamento del 1898 e quella più antica che riguarda i limiti di età e la posizione ausiliaria.

Le lievi modificazioni, che si propongono con questo disegno di legge, ai limiti di età ed al collocamento nella posizione ausiliaria, io le accetto ben volentieri, con o senza una piccola aggiunta che fu proposta dall'Ufficio centrale. Sono invece contrario all'approvazione dei quattro primi articoli di questo disegno di legge che si riferiscono all'avanzamento ai gradi di capitano di corvetta e di capitano di fregata.

Veramente speravo di dispensarmi dal prender parte a questa discussione, e se qualche altro senatore avesse parlato contro le proposte del Ministero, io mi sarei volentieri associato, ma visto che nessuno dei colleghi ha chiesto di parlare mi rassegno ad esporre le ragioni per le quali io darò voto contrario al presente disegno di legge.

Se male non mi appongo, gli obbiettivi principali che si debbono raggiungere con una legge d'avanzamento, si riferisca dessa ad impiegati civili o militari, sono tre:

1° Escludere dalla promozione quegli ufficiali od impiegati i quali sono riconosciuti non possedere tutti i requisiti necessari per disimpegnare convenientemente i doveri del nuovo grado cui sarebbero promossi;

2° Assicurare a tutti gli ufficiali ed impiegati riconosciuti idonei all'avanzamento, una carriera regolare ed equa che, se non brillante, sia almeno tale da soddisfare una modesta ed onesta ambizione ed i loro interessi materiali;

3° Trovar modo che pochi ma distintissimi ufficiali od impiegati possano raggiungere con carriera accelerata, e quindi ad età relativamente giovane, i maggiori gradi della gerarchia colla probabilità di rimanere lungamente in questi gradi elevati con notevole vantaggio dello Stato.

Sull'opportunità di raggiungere questi tre obbiettivi non credo vi siano grandi differenze d'opinioni, ma esse appariscono invece quando si passa dai principi generali alla loro pratica applicazione concretandole in apposite leggi.

Il primo obbiettivo, quello cioè di escludere i non idonei dalle promozioni, è ammesso da tutte le nostre leggi d'avanzamento, ed in quella del 1898 che al momento esclusivamente ci interessa, è formulata nei suoi due primi articoli che leggerò: —

« Art. 1. — Nessuno può conseguire la promozione ad un grado, se non è riconosciuto idoneo ad adempirne gli uffici ».

« Art. 2. — L'idoneità viene determinata secondo le norme dettate dalla presente legge e le modalità stabilite con regolamento da approvarsi con decreto Reale ».

La legge lascia quindi grande libertà al potere esecutivo per constatare questa non idoneità.

Su questo punto la relazione dell'Ufficio centrale si estende assai, ed in complesso, manifesta il concetto che nella nostra marina non fu sempre applicata con la necessaria severità. Questo appunto dell'Ufficio centrale non si può riferire alla legge, ma bensì alla sua applicazione regolamentare, per cui sarebbe opportuno avesse concretato questo suo concetto, che ritengo giusto, in un ordine del

giorno che invitasse il ministro ad una più larga ed efficace applicazione regolamentare del principio stabilito nei due primi articoli della legge 1898.

Non insisto ulteriormente su questo punto della disputa, poichè desso non riguarda nè la legge 1898, nè le presenti proposte modificazioni.

Prima di passare all'esame del 2° e 3° obbiettivo da me formulati, debbo rilevare alcune inesattezze contenute nella relazione ministeriale che precede l'attuale disegno di legge, presentato al Senato il 13 maggio dello scorso anno dall'allora ministro Bettòlo, avvertendo inoltre che lo stesso disegno di legge era stato presentato dapprima alla Camera dei deputati dal ministro Morin, e dalla Camera approvato con lievi modificazioni.

Il ministro Bettòlo nella sua relazione al Senato dice: « l'esperienza fatta con la legge 6 marzo 1898 relativo all'avanzamento nei corpi militari nella Regia marina, ha resa manifesta la convenienza di apportare ad essa alcune correzioni ».

Non dice quali siano questi inconvenienti; è un'affermazione che io non saprei dire se sia esatta; ma osservo che per giudicare gli effetti di una legge sull'avanzamento occorre un lungo periodo di tempo; questa è una legge che per svolgersi completamente occorrono 25 a 30 anni, per cui per poterne giudicare con qualche fondamento occorre che la legge stessa sia applicata per lungo tempo. Siccome la legge del 1898 è in vigore solo da sei anni, gli effetti di essa non si potrebbero ancora giustamente valutare.

Potranno essere successi degli inconvenienti che io non conosco, ma comunque sia, trattandosi di cosa di non grande importanza, passo oltre.

Proseguendo, la relazione ministeriale dice: « dalla legge suddetta (quella del 1898) fu escluso completamente la scelta per l'avanzamento a tutti i gradi inferiori a capitano di vascello ». E poco dopo la relazione dice: « Nè a siffatta radicale esclusione dell'avanzamento a scelta a questi gradi può considerarsi quale adeguato temperamento, la disposizione relativa alle promozioni straordinarie a scelta contenuta nell'art. 26 della legge attuale, poichè tale disposizione per la natura delle condizioni limitative

dallo stesso articolo stabilite non può essere applicata che in casi assolutamente eccezionali». Ora io osservo che l'art. 26 della legge 1898, dice: « Indipendentemente dalle promozioni ordinarie a scelta, fatte in base ai criteri specificati, per ogni corpo e per ogni grado dalla tabella annessa all'art. 31, potranno aver luogo promozioni eccezionali a scelta a favore di quegli ufficiali di qualsiasi corpo e di qualunque grado, che abbiano compiuto fatti militari o marineschi di merito straordinario, o abbiano reso allo Stato servizi militari segnalati ».

Orbene questi due casi sono veramente eccezionalissimi come afferma l'attuale relazione ministeriale, ma l'art. 26 continuando dice: « o nei quali in fine vengono riconosciute doti professionali così cospicue da potersi fondatamente presumere che la loro promozione sia per ridondare a vantaggio della marina e dello Stato ».

Ora io dico che quest'ultimo inciso, contrariamente all'affermazione del ministro proponente la nuova legge, se interpretato con una qualche larghezza e senza offendere la lettera e lo spirito della legge, permette alcune promozioni a scelta in tutti i gradi non esclusi quelli a capitano di corvetta, ed a capitano di regata, ai quali il ministro vorrebbe provvedere con gli articoli 2 e 3 del nuovo disegno di legge.

Un'altra considerazione debbo fare sul modo col quale fu applicato l'art. 26 della legge 1898.

L'ultimo capoverso di detto articolo dice:

« Tali promozioni eccezionali dovranno essere proposte dalla Commissione suprema d'avanzamento e potranno essere fatte soltanto quando nel corrispondente grado e quadri d'avanzamento abbiano avute luogo tante promozioni ad anzianità, o a scelta ordinaria, che raggiungano il numero di dieci ».

Vuol dire che quando ci sono dieci tenenti di vascello o capitani di corvetta che sono stati promossi per anzianità, il ministro, sul parere favorevole della Commissione suprema può promuoverne uno a scelta eccezionale.

Ma la procedura di queste promozioni eccezionali a scelta fu concretata nell'art. 114 del regolamento nel modo seguente:

« Il parere che giusto l'art. 26 della legge la Commissione suprema d'avanzamento dovrà esporre su ciascuna proposta di eccezionale pro-

mozione a scelta, è ritenuta favorevole per il candidato solo quando questi abbia riportato un numero di voti uguali a quattro quinti dei votanti ».

Ora io dichiaro che questa prescrizione dei quattro quinti di maggioranza è assolutamente illegale e, peggio ancora, irragionevole. La disposizione del regolamento è illegale, perchè la legge prescrive semplicemente che per le promozioni eccezionali dovranno esser proposte dalla Commissione suprema senza altra restrizione, non v'ha quindi dubbio che il parere della Commissione deve esser considerato come favorevole quando nella votazione il candidato ha raggiunto la maggioranza assoluta dei votanti. Al più il regolamento avrebbe potuto disciplinare il caso dubbio di un numero uguali di voti favorevoli e voti contrari, e attenendosi alla nostra consuetudine definire che nel caso di parità di voti si considera la proposta favorevole al candidato, ovvero lasciare al presidente della Commissione la decisione, ma non mai stabilire con regolamento che la proposta per essere affermativa deve raggiungere i quattro quinti dei votanti. Ho detto che la maggioranza di quattro quinti stabilita dal regolamento oltre ad essere illegale è anche irragionevole, ed a provarlo basta considerare, che nel caso la Commissione fosse di 9 membri, il candidato con 7 voti favorevoli e 2 contrari sarebbe respinto, ciò che mi pare cosa irragionevole. Comunque, sia a me pare evidente che il disposto dell'art. 114 del regolamento limita di molto l'applicazione degli avanzamenti a scelta ammessa dalla legge, e dal momento che il Governo desidera di aumentare il numero di queste promozioni a capitano di corvetta ed a capitano di fregata, prima di proporre modificazioni alla legge vigente del 1898, avrebbe dovuto riformare l'art. 114 del regolamento; la qual cosa aveva facoltà di fare senza ulteriori autorizzazioni del Parlamento.

Esaurito l'incidente sull'interpretazione data dal Governo all'art. 26 della legge vigente e sull'illegalità dell'art. 114 del regolamento, passerò all'esame delle conseguenze che potranno avere i due art. 2 e 3, proposti in questo disegno di legge, sulla carriera degli ufficiali che procedono con sola anzianità.

Facendo lo spoglio delle promozioni che ebbero luogo nei diversi gradi degli ufficiali della

Regia marina si deduce che, nell'ultimo decennio, si ebbe una media annuale di 15 promozioni a capitano di corvetta, 11 a capitano di fregata e 9 a capitano di vascello.

Applicando alle future promozioni gli articoli 2 e 3 del nuovo disegno di legge si avranno ogni anno 3 promozioni a scelta e 12 ad anzianità al grado di capitano di corvetta. Questo gruppo di 15 capitani di corvetta per le perdite eventuali durante i 4 a 5 anni di permanenza nel grado di capitano di corvetta, si presenterà alla promozione a capitano di fregata in numero di 11 sui quali 3 ebbero già la scelta nella promozione a capitano di corvetta. Ma siccome altri 3 capitani di corvetta debbono esser promossi con nuova scelta, così avverrà che sugli 11 promossi ogni anno a capitano di fregata 6 saranno provenienti dalla scuola e soli 5 per turno d'anzianità, i quali saranno nella loro totalità od almeno nella maggior parte eliminati per limite di età nel grado di capitano di fregata, malgrado posseggano tutte le qualità che si possono richiedere per ottenere la promozione a capitano di vascello. Questo risultato non corrisponde al 2° obiettivo che dovrebbe avere una buona legge d'avanzamento, quella cioè di assicurare una equa e regolare carriera ai buoni ufficiali anche quando non abbiano fruito degli avanzamenti a scelta.

D'altra parte, sempre coi proposti art. 2 e 3, il guadagno di carriera dei promossi a scelta è assai limitato, al massimo di 3 a 4 anni, per cui arriveranno al grado di capitano di vascello con un minimo di 46 anni di età, ed a quello di contr'ammiraglio dopo i 52 anni di età. Per cui con la nuova legge non si raggiungerebbe neppure il 3° obiettivo, quello cioè, che alcuni distintissimi ufficiali, raggiungano i gradi più elevati in età relativamente giovane che permette loro di rimanere lungo tempo in questi gradi elevati, con grande vantaggio dello Stato.

Applicando invece con discernimento la legge attuale del 1898 con il suo art. 26, interpretato in modo razionale, gli avanzamenti eccezionali a scelta, si ridurrebbero al massimo a 3 all'anno complessivamente da tenente a capitano di corvetta e da questo al grado di capitano di fregata, per cui i gruppi annuali che si presentano ad accupare i 9 posti di capitano di vascello sarebbero formati di 3 che già hanno fruito della scelta e 6 che hanno percorso la

carriera ad anzianità. Sarebbe quindi raggiunto il 2° obiettivo di una buona legge d'avanzamento, e sarebbe pure raggiunto il 3° obiettivo, poichè i promossi a scelta eccezionale, pochi in numero, potrebbero guadagnare 8 e più anni di carriera, e quindi raggiungere il grado di capitano di vascello e 42 anni d'età.

In conclusione mi pare cosa evidente che colla legge vigente, applicata con giusti criteri, si avrebbe un minor numero di capitani di vascello e ammiragli favoriti dalla scelta, ma in compenso la carriera di questi favoriti sarebbe notevolmente accelerata.

Per queste ragioni io ritengo che l'approvazione dei due articoli 2 e 3 del proposto disegno di legge sarebbe un errore che peggiorerebbe assai l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, e quindi voterò contro tale proposta.

Prima di chiudere questo mio discorso, permettetemi che esponga un'idea che se fosse accettata dall'Ufficio centrale potrebbe conciliare il dissidio.

Leggendo la relazione del nostro Ufficio centrale, avrete certamente rilevato ch'egli non è entusiasta del nuovo disegno di legge ed anzi lo accetta con rassegnazione dopo averne fatto la critica. D'altra parte osservo che il primitivo progetto presentato alla Camera dei deputati nell'articolo 2 era stabilito che la proporzione degli avanzamenti a scelta fosse di un terzo pel grado di capitano di fregata e di un quarto per il grado di capitano di corvetta. La Camera, assenziente il ministro, ridusse questi due coefficienti ad un quarto per la promozione a capitano di fregata ed a un quinto per la promozione a capitano di corvetta. Or bene io proporrei un altro passo nello stesso senso, e precisamente ridurrei i due coefficienti ad un decimo elevando ad un mezzo i due coefficienti dell'art. 3.

Con queste modificazioni si raggiungerebbe, con forma più chiara ed esplicita lo scopo che si è prefisso l'art. 26 della legge attuale e sarebbero garantiti gli obiettivi che si debbono raggiungere con una legge di avanzamento. Se questa mia idea fosse presa in considerazione dall'Ufficio centrale, sarebbe il caso di sospendere per qualche ora la discussione e riprenderla oggi stesso o domani, quando l'Ufficio centrale avesse deliberato. In caso diverso

mi limiterò a votare contro l'intera legge, non stimando opportuno fare direttamente al Senato proposte di parziali modificazioni al disegno di legge approvato dall'Ufficio centrale.

Giuramento del senatore Colmayer.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il nuovo senatore Colmayer invito i senatori Rattazzi e Colonna Fabrizio a volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Colmayer è introdotto nell'aula e presta giuramento nella formula consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor Colmayer del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Ripresa della discussione.

CANEVARO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Canevaro, relatore.

CANEVARO, *relatore*. Io non posso essere sospetto riguardo al modo di apprezzare la legge di avanzamento vigente della marina. Non ripeterò un discorso che or sono tre anni io feci in Senato perchè certo, voi, onorevoli colleghi, lo ricordate, nel quale io combattevo quella legge, la dicevo funesta per molte ragioni che oggi non ripeterò, ma soprattutto la dicevo funesta perchè era basata sulla scelta; perchè io non ammetto, in fatto di scelta fra i militari, che scelta in tempo di guerra, scelta per merito eccezionale in tempo di pace, in circostanze tutt'affatto eccezionali. Fuori di là ammetto che non ci debba essere che la promozione per anzianità colle dovute cautele, cioè coll'esclusione dei non atti all'avanzamento ai gradi superiori, e questa deve essere un'esclusione severa.

Ma l'onorevole senatore Ricotti mi costringe a parlare sopra un argomento sul quale già altre volte è stata richiamata la vostra attenzione qui in Senato, ed è l'art. 26 della legge d'avanzamento. Egli dice che questo articolo della legge dà la facoltà al Governo di innalzare ai più alti gradi della marina gli uomini giovani i quali sono, per merito, per attitudini professionali, più atti ai comandi.

Io questo ho già negato e nego ancora oggi; quest'art. 26 non fa che portare la confusione

in un corpo militare; non fa che portare la divisione fra i compagni, non fa che portare la *réclame* per tirare su dei nomi che poi in tempo di guerra non corrispondono alla verità. Questo è il mio convincimento; ma, si dice: Ci vogliono gli ammiragli giovani! Li vorrei anch'io giovani, ma li vorrei giovani come Nelson, cioè uomini che si sono formati ammiragli all'età di 43 o 44 anni, dopo venti anni di guerre. Ma meno i casi di uomini formati in lunghe guerre, in sanguinose guerre, non c'è nella storia di nessun paese del mondo ammiraglio giovane che sia stato all'altezza del suo mandato (molto giovane, intendo), perchè in guerra si possono questi uomini formare presto, ma in pace ci vogliono molti servizi, bisogna aver battuto molto il mare, bisogna aver sopportate molte responsabilità, per potere poi essere in caso di sostenere quelle grandi e decisive della guerra, e questo grande esercizio di mare, queste grandi responsabilità non possono in pace essersi sopportate in gioventù.

La dicitura alla quale si appoggia l'onorevole Ricotti è questa: promozione eccezionale a scelta in favore di quegli ufficiali, di qualsiasi corpo, di qualsiasi grado che abbiano compiuti fatti militari marinareschi di merito straordinario, (e qui ci sono), od abbiano reso allo Stato servizi militari segnalati (ammetto anche questo), o nei quali in fine, vengano riconosciute doti professionali così cospicue da potersi fondatamente presumere che la promozione sia per ridondare a vantaggio della marina e dello Stato (e questo nego). Con questa dicitura è che nella marina degli Stati Uniti, prima della guerra di secessione, si mandavano a riposo uomini come Ferragut, perchè si diceva che era uomo vecchio, uomo della vela, che non corrispondeva più ai nuovi bisogni che doveasi sostituirli con uomini nuovi all'altezza dei progressi della scienza, cogli artiglieri, coi torpedinieri e cose di questo genere! Ebbene! quando la guerra venne, chi dovè raddrizzare le sorti degli Stati Uniti? Fu il vecchio Ferragut, richiamato a comandare! Finchè egli non ebbe il comando della squadra non si ebbero che disastri sopra disastri, in mano dei giovani. Ma ci abbiamo un esempio nostro; abbiamo l'esempio del Riboty. Anche il Riboty era condannato prima della guerra del 1866 ad andare in ritiro prima di tempo, perchè si diceva che egli

era già troppo vecchio, che egli era un buon marinaio, un veliero, ma che non era adatto ai tempi della macchina a vapore, che non aveva le doti professionali della moderna scienza, che non s'intendeva delle moderne artiglierie e cose simili.

Ebbene, signori miei, a Lissa c'erano dei giovani e c'era il Riboty; il solo Riboty fu quello che, secondo me, realmente ha sostenuto l'onore della bandiera!

Questo ho voluto dire, perchè ho già in altre occasioni, in Senato, combattuto questo articolo, perchè oggi non ho potuto ammettere le ragioni dette dall'onor. Ricotti che erano perfettamente in opposizione col mio modo di pensare. Potendo io parere in contraddizione ho dovuto premettere tutto ciò, perchè fosse evidente che se oggi difendo le modalità di questa piccola legge si è perchè sono convinto che esse hanno ragione di essere in armonia col complesso dell'attuale legge di avanzamento.

Dice l'onor. Ricotti che con l'art. 20 si possono promuovere ufficiali a scelta anche ai gradi di capitano di corvetta e di fregata, e quindi è inutile concedere una proporzione maggiore in quei gradi. È difficile, in fatto di promozione a scelta, malgrado le dimostrazioni che ha fatto l'onor. Ricotti, è difficile misurare la proporzione del millimetro, non si può dire matematicamente che convenga più un quinto che un decimo, e siccome non si può dare la prova matematica assoluta, così come uno domanda un quinto l'altro domanda un decimo ed un terzo domanderà un centesimo. Bisogna fermarsi ad una cifra; ora la cifra proposta dal Governo è sembrata all'Ufficio centrale conveniente, tanto più che questa cifra è stata accettata d'accordo fra il Governo e il Parlamento, quindi l'Ufficio chiede che sia conservata in questo articolo la proporzione stabilita e accettata di esso.

RICOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICOTTI. L'onorevole relatore ha or ora accennato ad una condizione di fatto molto delicata della quale io non ho parlato benchè fosse un argomento potentissimo per sostenere la mia proposta. Voglio alludere alla giusta osservazione da lui fatta sugli effetti perniciosi che il più delle volte si manifestano fra gli ufficiali

promossi a scelta e quelli che non godono di un tale favore.

Io mi associo a tale osservazione, ed è appunto questa una delle ragioni principali per cui vorrei che le promozioni a scelta, sotto qualunque forma, fossero per numero ristrette per quanto è possibile, e per questo appunto ho proposto di modificare l'art. 2 del presente disegno di legge riducendo l'aliquota delle promozioni a scelta da un quarto ad un decimo. L'onor. Canevaro invece dopo molte riserve e dopo aver esplicitamente dichiarato ch'egli è contrario a qualsiasi avanzamento a scelta in tempo di pace, ha finito per concludere che non era il caso di prendere in considerazione la mia idea di limitare alquanto il numero degli avanzamenti a scelta, e nelle attuali condizioni di cose era preferibile mantenere il proposto art. 2 senza alcuna restrizione.

A proposito di questi avanzamenti a scelta vorrei ancora aggiungere una considerazione. Nella mia lunga carriera militare ho avuto occasione di osservare che le promozioni a scelta estese per numero e poco intense nel senso che l'ufficiale favorito dalla scelta gode un piccolissimo vantaggio di carriera, riducendosi a scavalcare due, tre o quattro dei suoi compagni, più anziani, producono un danno morale gravissimo nel complesso del corpo degli ufficiali creando dissidi e talvolta vero odio fra i favoriti ed i pretermessi, oltre a ciò che è già cosa gravissima, succede generalmente che gli ufficiali esclusi dall'avanzamento a scelta, ma che pure saranno promossi ad anzianità con piccolo ritardo, perdono gran parte del loro prestigio verso gli inferiori che li considerano come ufficiali di scarto o deficienti, perchè non furono ammessi nel numero dei promossi a scelta, mentre quando la scelta è limitata a pochi casi ed esercitata con molta intensità sopra i soli che per comune consenso hanno qualità militari veramente eccezionali, esse sono accettate con rassegnazione e senza rancori anche dai colleghi pretermessi.

L'onorevole relatore ha pure affermato che non si potevano calcolare *a priori* le conseguenze dei vari coefficienti, fissati per la scelta, sulla probabile carriera degli ufficiali che si vantaggieranno della scelta e di quelli che seguiranno la carriera a sola anzianità. Io credo all'opposto che si possa determinare *a priori*

e con sufficiente approssimazione la carriera probabile delle due categorie di ufficiali, ed in modo un poco grossolano, se vuoi, credo di averlo dimostrato nel mio precedente discorso.

In complesso adunque io e l'onorevole Canevaro siamo d'accordo su molti punti nel giudicare gli avanzamenti a scelta e quelli ad anzianità, ma nell'atto pratico siamo giunti a conclusioni affatto opposte.

CANEVARO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANEVARO, *relatore*. Io parlo in nome dell'Ufficio centrale, nel quale non sono solo. E poi, quando accetto questa proporzione di avanzamento a scelta nei gradi di capitano di fregata e di corvetta, si è, ripeto, perchè la legge attualmente in vigore è, a base di scelta, e posto che la legge è quasi tutta a scelta, non c'è ragione perchè in questi due gradi soltanto la scelta non ci debba essere. Mi pare, anche se la legge è cattiva, mi pare che sarà sempre nella sua cattiveria meno cattiva e più armonica se il principio fondamentale sarà applicato a tutti i gradi. Che vi sia qualcuno dei promossi a scelta in questo grado io pure lo ammetto, e tanto più lo ammetto inquantochè vi è il correttivo che forse l'onorevole Ricotti non ha bene rilevato, ed è l'art. 9 di questo disegno di legge, col quale articolo si stabilisce che qualora non vi sia il sufficiente numero di ufficiali meritevoli di essere promossi a scelta in questi due gradi, si facciano altrettante promozioni per anzianità. Dipenderà dalle Commissioni di avanzamento giudicare se ve ne sono molti che meritano promozione a scelta, e se non ve ne saranno molti, quelli per anzianità avranno il loro vantaggio. Le promozioni per anzianità non sono escluse, ma preferite quelle a scelta veramente riconosciute, anche se sono tante numerose d'arrivare ad un quarto o ad un quinto nei due gradi indicati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro della marina.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Non mi attendevo di dover sostenere per la prima volta in cui ho l'onore di parlare in questo alto Consiglio, una discussione così interessante, condotta con argomenti che dirò matematici come li ha posti l'illustre generale senatore Ricotti. Io non parafraserò il suo discorso, ma nel ri-

spondere mi atterrò ai vari appunti da me notati.

Egli ha cominciato a parlare dell'esclusione dei non idonei. Questa esclusione, come benissimo ha detto l'onor. relatore, è un lavoro non facile, perchè sebbene apparentemente escludere una cosa non buona da tutte le altre buone o mediocri sia facile, pur tuttavia nell'applicazione l'esperienza da dimostrato che questo non si fa con quel rigore che sarebbe necessario per poter portare avanti i soli ufficiali meritevoli. L'escludere un ufficiale significa impedirgli di procedere più oltre, e la seconda volta che fosse escluso dovrebbe essere dispensato dal servizio attivo. Applicare questo sistema ad ufficiali giovani è molto difficile quando si pensi che non tutti gli specchi caratteristici sono fatti dalla stessa mano, dalla stessa mente, nè, dirò, con la stessa coscienza, ma certo non sono compilati tutti con il medesimo rigore, nè con eguali criteri.

Ad ogni modo credo di poter dare affidamento che per questa esclusione, fintanto che io avrò la responsabilità e l'onore di reggere il Ministero della marina, sarò severo nel più alto grado possibile.

Ha detto l'onor. Ricotti che nella relazione che fu presentata dall'ex-ministro Bettolo, vi è la seguente affermazione: « L'esperienza fatta dalla legge 6 marzo 1898 relativa all'avanzamento, ecc., ha resa manifesta la convenienza di portare ad essa alcune correzioni, la quale, egli dice, non è giustificata da nessuna parte della relazione stessa. A me sembra, subordinatamente, che invece essa sia dimostrata appunto da un inciso che è nella seconda pagina della relazione medesima e che, se mi permettono, andrò a leggere.

Dice l'ex-ministro: « L'avanzamento a scelta prescritto dalla legge vigente in modo assoluto e illimitato per le promozioni ai gradi superiori a capitano di fregata, non elimina siffatti inconvenienti, o, tutto al più, non li attenua che in minima parte; perchè esso entra in funzione troppo tardi; agisce su una massa di ufficiali non preparati opportunamente da alcun processo di selezione anteriore, e, quando anche venga applicato con decisione e con rigore, non raggiunge lo scopo di impedire che gli ufficiali migliori vengano prematuramente colpiti dai limiti d'età, e rendere loro invece possibile il

conseguimento dei gradi più alti, a preferenza di quelli che hanno capacità inferiore».

È un fatto che se noi lasciamo progredire pedestremente tutti i tenenti di vascello ed i capitani di corvetta fino a raggiungere il grado di capitano di fregata, viene a mancare il mezzo di portare avanti qualche ufficiale di qualità superiori, il quale si distingua fra gli altri per merito militare e per valore marinairesco; perchè, o signori senatori, mi si permetta di dire franco il mio pensiero, il servizio in mare non è paragonabile a quello che si presta a terra; vi sono ufficiali che anche essendo ottimi militari sarebbero, ad esempio ottimi ingegneri, ma pur non hanno quell'istinto del mare indispensabile per divenire buon comandante di nave; e noi bisogna che affidiamo le nostre navi a persone che abbiano in dote cospicua questo sentimento, questo intuito, questo dono della natura, coltivato poi con la pratica della vita sul mare.

Ora con la legge attuale le cose stanno in queste condizioni: il Consiglio superiore di marina porta avanti fino a capitano di fregata tutti quelli che sono tenenti di vascello, integralmente nell'ordine loro di anzianità. Io stesso mi sono trovato in circostanze in cui la mia coscienza era veramente messa a dura prova, perchè non vi erano gli estremi per eliminare, per esempio, un tenente di vascello dalla promozione a capitano di corvetta, od un capitano di corvetta dalla promozione a capitano di fregata e viceversa, non era giusto che quelli fossero promossi prima di altri, che sarebbe stato carità di patria portarle avanti.

Ecco il fatto reale ed ecco dove la legge attuale pecca.

La legge del 1858 era molto più larga di quella attuale, perchè essa ammetteva la scelta in assai più larga scala.

Ora l'altro ramo del Parlamento ha opportunamente modificata la legge presentata dal mio predecessore che già limitava, in confronto a quella del 1858, le promozioni a scelta.

Invero l'onorevole senatore Ricotti, parlando dell'articolo 26, lo interpreta a suo modo. Io non intendo con ciò di dare un giudizio contrario in modo assoluto al suo; ma mi permetto di esprimere la mia opinione per la quale a me sembra che questo articolo non sia applicabile alle promozioni a scelta, dirò così ordinarie,

di cui parlano ora gli articoli 2 e 3 del progetto di legge, ma bensì riguardi le scelte addirittura eccezionali, poichè il Senato (che l'ha già udito leggere dallo stesso senatore Ricotti e dall'onorevole relatore) avrà compreso come quell'articolo consideri meriti assolutamente straordinari ed eminenti servizi resi allo Stato. Si capisce dunque dallo spirito dell'articolo medesimo che esso riguarda soltanto ufficiali che coprono già gradi molto elevati, come comandanti di nave, ammiragli, ufficiali insomma che hanno già potuto aver occasione di rendere servizi allo Stato veramente importanti.

Neppure l'ultimo inciso, di cui ha parlato l'onorevole Ricotti, pare a me che valga a dimostrare la sua tesi, perchè esso dice: «Riconosciute le doti professionali così cospicue da potersi fondatamente presumere che la promozione sia per ridondare a vantaggio della marina e dello Stato»; per cui esso dovrebbe essere interpretato un po' troppo largamente per applicarsi ai tenenti di vascello e ai capitani di corvetta, non essendo tanto facile, anzi eccezionalmente raro, il caso in cui ufficiali del grado di tenente di vascello o di capitano di corvetta possano essersi trovati nelle condizioni dell'applicazione dell'articolo medesimo. A che cosa si riduce, dunque, la proposta dell'onorevole Ricotti? Si riduce a restringere a un decimo il criterio della scelta, frazione questa, non dirò negativa, ma vicina molto allo zero. L'onorevole generale Ricotti, quindi, potrà comprendere bene che con scelta così limitata non si otterrebbe quello che egli stesso ha voluto dimostrare nel suo alto senno.

La teoria del senatore Ricotti sarebbe, come egli ha espresso, di allargare molto il campo di scelta, restringendo poi moltissimo la scelta stessa, vale a dire che, ad esempio, il ducentesimo tenente di vascello potreb'essere promosso il primo. Sta bene; mai io dico che se con questo sistema poi si sbaglia, l'errore sarà molto più grave, e il danno si ripercuoterà su tutta la massa degli ufficiali, il che è assolutamente da evitare, perchè il morale degli ufficiali va tenuto sempre elevato. Il senatore Ricotti desidera altresì che vi sieno garanzie appunto per garantire a tutti gli ufficiali di avanzare quando lo meritino, anche senza avere doti eccezionali, ed ha parlato dell'art. 114 del regolamento attaccando la disposizione per la

quale il candidato deve riportare i quattro quinti dei voti. Ma se mi permette, questo articolo ed il terzo della legge, restringono appunto il criterio della scelta, vale a dire che tendono a dare una maggiore garanzia per gli altri, il che sta giustamente a cuore dell'onorevole Ricotti. Perchè chi deve essere promosso a scelta in base all'art. 26, e il regolamento ne parla, deve essere dichiarato anzitutto idoneo dalla Commissione suprema, poi la Commissione suprema deve redigere un rapporto in merito a questo ufficiale, e proporlo al ministro, e votandolo deve risultare la votazione di quattro quinti in favore e un quinto soltanto contrario, vale a dire si esige la quasi unanimità; quindi è una garanzia di più che il regolamento concede.

Ha detto anche il senatore Ricotti che vorrebbe che almeno tutti i buoni, tutti i mediocri, tutti quelli che vanno regolarmente nella loro carriera, giungessero ad essere promossi capitano di vascello; ma io faccio osservare che per le promozioni agli alti gradi nella carriera di marina, come ho già detto poco fa, bisogna andar molto cautamente; arrivare a capitano di vascello significa dover comandare una nave importante, che costa molti milioni; ognuno vede quale responsabilità dovrebbe assumersi il ministro affidando una nave che costa molti milioni a uno il quale non possieda tutte le qualità militari e marinaresche di mente e di cuore che si richiedono!

Io non sono, nè fui mai un grande partigiano della scelta. Trovo che l'eliminazione ben fatta, specialmente nei primi gradi, è forse il miglior sistema di preparazione alla scelta futura nei gradi elevati e neppure intendo affermare che con le modificazioni proposte alla legge attuale si sia raggiunto quel grado di perfezione, che d'altra parte è difficilmente conseguibile in simile materia; però ritengo che tali emendamenti costituiscono un miglioramento effettivo alla legge attualmente in vigore.

In ordine alle modificazioni proposte dall'Ufficio centrale, modificazioni che si compendiano in un'aggiunta all'articolo 6, io esprimo il desiderio che ne sia eliminata la seconda parte; mentre invece dichiaro fin da ora che il concetto espresso nella prima parte dell'aggiunta medesima, concetto che io divido pienamente, sarà per mia cura e ne prendo

formale impegno dinanzi al Senato, introdotto nel regolamento che andrà in accompagnamento alla legge; regolamento che mi onorerò di portare alla firma Sovrana appena che sarà approvata la legge.

L'accettazione della prima parte dell'emendamento da tradursi, come ho detto ora, in un articolo del regolamento, giustifica, a parer mio, la mia opposizione alla seconda parte di esso. Mi sembra infatti ovvio che quando si richiede il parere motivato del Consiglio dei ministri, per deliberare l'esclusione dai quadri attivi di un ufficiale nel grado di viceammiraglio non sia giustificato di fronte ad una sì alta garanzia, il voler limitare tale esclusione ai soli casi d'infermità debitamente accertata. Dopo queste mie dichiarazioni ed il formale impegno preso dinanzi al Senato, io spero che l'onor. Canevaro non avrà difficoltà a ritirare l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale, che questo Alto Consesso non vorrà negare il suo voto alla legge, quale fu emendata dall'altro ramo del Parlamento; legge che rappresenta un effettivo miglioramento a quella attualmente in vigore.

RICOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI. Ho domandato la parola non per rientrare nel merito della discussione, ma solamente per un fatto personale.

L'onor. ministro, contrariamente a quanto ho affermato, e credo aver dimostrato, ha dichiarato che riteneva giusta ed opportuna l'interpretazione data finora all'articolo 26 della legge 1898. Mantengo il mio giudizio contrario, ma non insisto ulteriormente.

L'onor. ministro, parlando della necessità di avere abili e scelti capitani di vascello, ha supposto che colle mie proposte si avrebbero ufficiali superiori di tal grado, mediocri o scadenti. Ora ciò non è, e sarebbe questa un'erronea interpretazione delle mie idee. Io ho difeso il sistema di avanzamento colla scelta assai limitata nei gradi inferiori, come è stabilito dall'articolo 26 della legge 1898, ma ho ammesso nella sua pienezza si conservasse il solo avanzamento a scelta da capitano di fregata a capitano di vascello, come fu stabilito dalla legge 1898 e quale sarebbe conservato colla nuova legge ora in discussione.

Dunque su questo punto nessuna differenza vi ha fra le mie proposte e quelle del ministro.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Mi ero dimenticato di dire che terrò conto naturalmente nella compilazione del regolamento di quanto ha esposto l'onorevole senatore Ricotti, se la legge sarà approvata.

Quanto alle ultime parole dell'onorevole senatore, esse mi confermano sempre più nell'opinione che non si tratti qui tanto di una questione di legge, quanto dell'applicazione di essa. La difficoltà non è nella legge, ma nella sua applicazione.

Ora tanto la legge attuale quanto la precedente hanno certamente i loro difetti, ma il male maggiore, comune ad entrambe, sta nell'applicazione. Qui sta il vero difetto e come pensava il Favretto *el difèto xè nel manego!* (Si ride).

CANEVARO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CANEVARO, *relatore*. L'art. 6 della legge è quello che veramente sollevò le grandi opposizioni. Le aveva sollevate in Parlamento dove questo articolo non ebbe grande accoglienza, tanto che per esso la legge fu votata con lieve maggioranza. Questo articolo assolutamente lo voleva respingere l'Ufficio centrale del Senato e lo accolse solo a condizioni che si accettassero alcune garanzie. Perchè l'art. 6 in sostanza stabiliva che consultando certe Commissioni o consultando il Consiglio dei ministri, il Governo avesse facoltà prima del tempo di allontanare dal servizio attivo qualunque ufficiale per passarlo al servizio ausiliario, cioè troncargli la carriera.

Questo non si credè liberale, non si credè giusto e poteva condurre a gravi inconvenienti che io ho lungamente spiegato nella relazione. Allora il vostro Ufficio centrale propose la modifica che sembrava garanzia sufficiente.

La modifica è divisa in due parti: una parte che è la essenziale, cioè quella che stabilisce che in ogni caso l'ufficiale che è allontanato dal servizio attivo deve sapere il motivo per il quale è allontanato.

Questa è la parte essenziale, e questo sod-

disfa l'amor proprio di ogni ufficiale, e gli lascia il diritto che le altre leggi gli danno di potere, se si ritiene allontanato ingiustamente avanzare reclamo.

Se la legge non esigesse il motivo per il quale è allontanato, l'ufficiale perderebbe il diritto di reclamo.

Ora il ministro accetta questa parte delle proposte della Commissione e le accetta prendendo egli impegno di introdurre questa modifica nel regolamento per l'applicazione della legge e assicurando che egli porterà in pari tempo alla firma suprema la legge e il regolamento che porta la modifica.

Questa è tale garanzia che il vostro Ufficio centrale accetta pienamente. E siccome questa garanzia è sufficiente, la Commissione rinuncia anche alla seconda parte che dice: « per i vice-ammiragli e per l'ispettore generale navale, questo dovrà limitarsi ai soli casi di infermità debitamente accertata ».

L'Ufficio centrale rinuncia alla sua aggiunta nella legge quando vi sia la garanzia che ogni ufficiale, in ogni grado, se viene allontanato dal servizio attivo ne sa il perchè, e se si crede ingiustamente colpito, ha il diritto di reclamare siccome altre leggi consentono a tutti i militari ed a tutti gli impiegati dello Stato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono apportate alla legge del 6 marzo 1898, n. 59, relativa all'avanzamento nei Corpi militari della regia Marina, le modificazioni e le aggiunte determinate dagli articoli seguenti:

(Approvato).

Art. 2.

Per le promozioni ai gradi di capitano di fregata, capitano di corvetta e corrispondenti, sono adottati i criteri qui sotto esposti, in luogo di quelli stabiliti dall'art. 31 della legge suddetta.

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902-004 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MARZO 1904

| Grado da conseguirsi con l'avanzamento | Criteri in base ai quali hanno luogo le promozioni | | | | |
|--|---|-----------|--------|------------|-------------|
| | Stato Maggiore generale | Ingegneri | Medici | Commissari | Macchinisti |
| Capitano di fregata . | tre quarti per anzianità, un quarto a scelta | | | | Scelta |
| Capitano di corvetta | Quattro quinti per anzianità, un quinto a scelta. | | | | |

(Approvato).

Art. 3.

Possono essere considerati per l'avanzamento a scelta contemplato nell'articolo precedente solamente gli ufficiali compresi nel primo terzo del ruolo dei capitani di corvetta e nel primo quarto dei tenenti di vascello, o nelle stesse frazioni dei ruoli degli ufficiali di grado corrispondente.

(Approvato).

Art. 4.

Le modalità relative all'accertamento dei titoli validi per conseguire la promozione a scelta ai gradi suddetti saranno determinate mediante norme da approvarsi con Regio decreto; le quali, per l'avanzamento ai gradi di capitano di corvetta e corrispondenti, potranno pure comportare il metodo basato su di un esperimento teorico pratico, da stabilirsi secondo l'indole dei Corpi, a cui gli ufficiali appartengono e la natura del servizio, al quale sono addetti, tenendo specialmente conto per gli ufficiali di vascello del servizio d'imbarco lodevolmente prestato.

(Approvato).

Art. 5.

La disposizione dell'art. 6 della legge 29 gennaio 1885, n. 2897 (serie 3ª), è estesa agli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi. Il limite di età per tutti i gradi di questi ufficiali è stabilito a cinquantotto anni.

(Approvato).

Art. 6.

Il Regio Governo ha facoltà di provvedere di autorità al collocamento in posizione di servizio ausiliario degli ufficiali che si trovano nelle condizioni considerate dall'art. 7 della legge anzidetta, quand'anche non abbiano raggiunto i limiti di età stabiliti per il loro grado. Però l'attuazione di questo provvedimento è subordinata alle seguenti condizioni: una deliberazione del Consiglio dei ministri, se si tratta di vice-ammiragli o dell'ispettore generale del genio navale; il parere favorevole della Commissione suprema d'avanzamento stabilita dall'art. 28 della legge 6 marzo 1898, n. 59, se si tratta di contr'ammiragli, capitani di vascello, capitani di fregata o ufficiali di grado a questi corrispondenti; il parere favorevole del Consiglio superiore di marina, se si tratta di ufficiali di qualunque altro grado.

PRESIDENTE. A questo articolo era stata proposta una modificazione dall'Ufficio centrale. La mantiene esso?

CANEVARO, *relatore*. L'Ufficio centrale, come ho già dichiarato, ritira l'aggiunta, ampiamente soddisfatto della promessa del ministro che cioè il concetto dominante dell'aggiunta stessa sarà preso in considerazione nel regolamento.

PRESIDENTE. Ritirata adunque questa aggiunta, metto ai voti l'art. 6 nel testo ministeriale.

Chi lo approva alzi la mano.

(Approvato).

Art. 7.

Al comma b dell'art. 7 della legge del 29 gennaio 1885, n. 2897 (serie 3ª), è sostituito il seguente:

b) che non abbiano meno di venti anni di servizio effettivo, e, in relazione all'idoneità all'avanzamento, si trovino in una delle condizioni qui sotto esposte:

1° non compresi per due volte nei quadri di avanzamento per anzianità, nei quali sieno già stati portati ufficiali meno anziani di loro, se si tratta di promozioni a gradi, per i quali il criterio dell'anzianità sia stabilito in modo esclusivo o parziale;

2° non compresi per due volte nei quadri di avanzamento a scelta ai gradi, in cui questo è il solo criterio da seguirsi nelle promozioni,

quando eglino si trovino, tanto la prima, quanto la seconda volta, nel primo quinto del ruolo del loro grado, e inoltre sieno stati già portati nei quadri di avanzamento ufficiali meno anziani di loro.

(Approvato).

Art. 8.

Quando il numero degli ufficiali, effettivamente in forza sul ruolo, non è multiplo esatto della porzione indicata dalla legge in base all'art. 3, l'avanzamento a scelta deve effettuarsi fra il numero intero, immediatamente superiore al multiplo esatto.

(Approvato).

Art. 9.

Qualora fra gli ufficiali da considerarsi per avanzamento a scelta, in base agli articoli suddetti, non si trovi un sufficiente numero di meritevoli di tale promozione, sono sostituite alle mancanti promozioni a scelta altrettante per anzianità.

(Approvato).

Procederemo più tardi alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Discussione del progetto di legge: « Per la ricostruzione del campanile di San Marco e pel restauro dei monumenti di Venezia » (N. 288).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Discussione del disegno di legge riguardante la « Per la ricostruzione del campanile di San Marco e pel restauro dei monumenti di Venezia ».

Prego di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:

(V. *Stampato*, N. 288).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

ODESCALCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ODESCALCHI. Onorevole ministro, prima di votare questo progetto di legge, il che farò con sensibile piacere, vorrei avere da lei dei chiarimenti che valessero a togliermi qualche dubbio. Non voglio ritornare sul passato; quello che è stato è stato, nè voglio rinvangare le colpe antiche che hanno portato alla catastrofe

che tutti abbiamo deplorato: parliamo di ciò che si deve fare ora e della ricostruzione del campanile di S. Marco.

Avendo seguito costantemente tutte le polemiche ed appreso le notizie che si sono date in proposito, vorrei rendermi ragione dello stato della questione.

Ella, onor. ministro, e i colleghi non ignorano le polemiche che si sono fatte sulla stabilità delle fondamenta dello storico campanile e sui danni che dal loro restauro, potrebbero derivare, recando qualche ingiuria, alle fondamenta della basilica di S. Marco, ed alle procuratie. Io non so quanto vi sia di vero su questo punto, ma so fermamente che se il lavoro non è fatto con tutte le precauzioni possibili e con tutta la possibile certezza della sua riuscita, si andrebbe incontro a gravissima iattura.

Qualche cosa ne è detto nella relazione della Commissione, ma amerei che il ministro mi rispondesse e che togliesse dalla mia mente ogni possibile timore di danni provenienti dalla ricostruzione delle fondamenta della basilica di S. Marco. Vi è ancora un dubbio che mi sorge. Certo io mi schiero fra coloro favorevoli alla ricostruzione, a condizione però che questa sia ben fatta. Si dice da alcuni che la ricostruzione sia una copia di un monumento, non una invenzione, io trovo invece che non trattasi di concepire un'opera artistica nuova, ma rifare ciò che disgraziatamente è stato perduto. Senonchè il rifare, è spessissimo altrettanto difficile quanto il fare di nuovo, ed Ella, onorevole ministro, avrà veduto delle copie moderne che si credono esattamente identiche ad antichi monumenti e che invece sono bruttissime. Questa rifazione la credo ancor più difficile pel campanile di S. Marco, perchè, a quanto ho inteso dire, la Commissione conservatrice dei monumenti ha negletto di prendere le misure e i disegni del campanile. Se questo sia esatto non so; giacchè l'ho inteso dire.

Ciò nuoce grandemente alla fedeltà della riproduzione del monumento. Esso non può considerarsi come una semplice ricostruzione poichè si tratta di un'opera di un artista di primo ordine. E perciò non convengo che il Governo debba ritirarsi e lasciare la costruzione ad una Commissione, la quale invigila un architetto che sarà egregio, e che sarà di prim'ordine, ma che però non sta sotto la sorveglianza diretta

del Ministero ed è invece alla dipendenza del municipio di Venezia.

Ciò non mi tranquillizza completamente ed, a mio avviso, sarebbe più opportuno che la sorveglianza alla ricostruzione di un'opera eminentemente di decoro nazionale spettasse unicamente al Ministero dell'istruzione. E quello che dico pel campanile di Venezia, dico egualmente per le altre somme stanziare per i restauri; questi debbono farsi con grande cura tecnica, riferendosi ad opere di primissimo ordine.

Accenno, per esempio, alla chiesa dei Frari. L'onorevole ministro non ignora che la rovina dei nostri monumenti e degli oggetti d'arte per gran parte fu causata dalla invasione dei barbari; ma però altrettanto gravi sono stati i danni dei restauratori, i quali hanno deturpati molti dei nostri monumenti peggio assai di quello che non hanno fatto i barbari.

Perciò l'azione del Governo limitandosi unicamente a sussidiare, non mi soddisfa pienamente. Infine per un'opera così importante come è il campanile di S. Marco, deploro moltissimo (io non ne ho seguito le ragioni) che la costruzione non sia rimasta ad un artista conosciuto fra i migliori d'Italia, come era il Beltrami. Io sarei parimenti rassicurato se tale costruzione fosse affidata ad un artista come il Sacconi o altro equivalente.

Questa sistema di commissioni non mi soddisfa troppo. Ne ho troppo antica esperienza, ho fatto anch'io parte di troppe commissioni per non sapere che non si conclude mai nulla; mi assicurerebbe assai più se la costruzione, anziché ad una commissione, fosse affidata ad un nome illustre come quello del Sacconi o del Beltrami.

Con questo io non intendo criticare il nome che ho visto scritto nella relazione; di lui io non conosco il valore artistico, come conosco quello del Sacconi e del Beltrami; perciò è naturale che in me rimanga qualche dubbio. Spero che l'onorevole ministro nella sua risposta saprà dissiparli e ben volentieri voterò questa legge.

PELLEGRINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI, *relatore*. L'ora tarda m'impone di esser brevissimo. Anzitutto mi compiaccio che nessuno si dichiarò contrario al progetto di legge. Anche l'onor. Odescalchi concluse che voterà a

favore, non ostante le osservazioni dettategli dalla sua competenza, tradotte in altrettante domande.

Per quanto l'onorevole Odescalchi nelle sue domande si sia rivolto più specialmente all'onorevole ministro, pur tuttavia è mio debito di dire qualche parola, per giustificare le conclusioni cui è venuto l'Ufficio centrale, e alcune delle dichiarazioni contenute nella relazione. Esso ha sentito il bisogno di aggiungere qualche indicazione di fatto, nell'ordine di idee desiderato dal senatore Odescalchi, alle cose esposte precedentemente negli Atti parlamentari relativi a questa questione.

Il primo dubbio del senatore Odescalchi è questo: le fondamenta del campanile rierigendo sono sicure; non corriamo il pericolo di una nuova disgrazia? A questo dubbio fu risposto già nella relazione. In linea di fatto del resto risponderà ulteriormente l'onorevole ministro per quello che lo riguarda. Noi riferiamo quello che abbiamo noi stessi indagato. Le vecchie fondamenta del campanile furono esaminate nel loro stato attuale di conservazione, non solo dal commendatore Boni, ma poi anche dal commendatore Beltrami, e quindi dagli attuali membri componenti la Commissione incaricata della riedificazione, e fu sempre riscontrato, che non ostante la grave scossa e l'enorme peso sopportato in seguito alla caduta, le fondamenta vecchie sono in perfettissimo stato di conservazione. Vi fu un momento di dubbio quando nell'angolo nord-est di quell'antica fondazione comparve una sabbia scorrente, perchè si dubitava che dipendesse da una causa permanente, duratura, di continuato pericolo o minaccia a quelle vecchie fondamenta.

Ma la ricerca diligente fatta e i documenti trovati nell'archivio di Venezia hanno accertato, che quella sabbia proveniva da vecchie cisterne che erano nell'antica piazza di S. Marco, la quale fu, come il Senato sa, successivamente trasformata prima di assumere la forma attuale. Quando era attraversata circa nel mezzo dall'antica chiesa, prima che questa fosse poi portata là dove sorsero le Procuratie napoleoniche, vi era una cisterna sulla quale furono fatte nuove costruzioni.

Quella sabbia che stava nel fondo della cisterna, in seguito ai movimenti continuati di acque era venuta a scorrere vicino a quell'an-

golo delle fondamenta del campanile. Levata quella causa, non è più nulla comparso di sabbie scorrenti.

Ma già prima il Beltrami aveva incominciata l'opera di allargare la superficie di fondazione dopo che per fare lo scandaglio, aveva scavato un fosso o uno sterro parziale ai quattro lati intorno alle vecchie fondazioni per vedere le condizioni in cui si trovavano. E non solo questo, ma dispose lavori preparatori per avere un concetto più sicuro delle condizioni della palificata, per ispezionare un tratto collo zatterone e la disposizione della palafitta, lo stato di conservazione dei legnami della fondazione, e per conoscere la lunghezza dei pali in questa impiegati, due dei quali furono perciò estratti. Così il Beltrami aveva già preordinate le norme perchè seguisse l'allargamento di fondazione con l'identico sistema delle fondazioni antiche, cioè una palafitta molto stretta di pali di larice del Cadore a contatto ed a perfetto rifiuto, che sarà poi coperta da un zatterone di rovere, e sopra di esso un grande masso, uguale a quello che sosteneva l'antico campanile. La Commissione ha seguito le stesse norme per provvedere al costipamento del terreno circostante al vecchio massiccio ed al robustamento delle fondazioni, raddoppiandole.

Questo insomma allo scopo di una sicurezza maggiore di base a sostegno della torre che si erigerà, per cui si diminuirà il carico unitario, per ogni centimetro sul terreno che sosterrà la costruzione nuova, e quindi la fondazione vecchia si troverà alleggerita di carico unitario perchè distribuito il peso enorme sopra un'area di fondazione quasi raddoppiata.

Tutto quello che è nella prevedibilità umana si è cercato di determinare; più in là non si può andare. Quanto si è fatto però ci porta ad essere tranquilli per ciò che riguarda la perfetta stabilità delle nuove fondazioni.

L'innesto della parte che verrà aggiunta al masso antico sarà eseguito in modo da assicurare la maggiore perfezione di collegamento fra tutti i diversi materiali integranti i lavori di fondazione.

Tutti gli egregi componenti la Commissione sono persone degne della maggiore fiducia, e tutti, concordi e zelanti, portano all'opera il contributo dei loro studi e della loro esperienza,

ed hanno chiara coscienza della importanza del lavoro.

Il secondo dubbio messo innanzi dall'onorevole Odescalchi era stato anche un dubbio nostro, un dubbio della Commissione. Nel fare questi nuovi lavori aggiunti, per quanto della parte vecchia non si tocchi nulla, si mette a pericolo o la Basilica o la Libreria del Sansovino?

La coscienza di tutti ha sempre affermato concordemente di ritenere come un dovere, nella esecuzione dell'opera, di fare dei sacrifici, sia nella spesa, sia nel tempo per garantire la incolumità dei monumenti. Perciò si rinunciò all'uso di qualunque mezzo meccanico più moderno e più sollecito, per attenersi a quello antico dei battipali (come si dice a Venezia) per fare la infissione. Sarebbe più sollecita ed economica l'opera, adoperando il vapore; ma si continuerà col sistema consueto di infissione ad opera d'uomo, palo per palo, perchè lo scuotimento del terreno circostante sia il minimo possibile e sia tolto il più remoto pericolo che le fondazioni, o i muri di questi monumenti circostanti ne soffrano. Fu per tale preoccupazione che la Commissione non seguì il partito di una demolizione preferita dal comm. Beltrami.

Come l'onor. Odescalchi sa, in seguito alla caduta del campanile si è trovato fra la base di esso e la Libreria del Sansovino un vecchio muro che forse sosteneva un altro edificio distrutto.

Sebbene il Beltrami opinasse che si potesse senza danno levare il muro vecchio perchè indipendente dalla fondazione della libreria del Sansovino, la Commissione ha ritenuto di lasciarlo sussistere, e la nuova palafitta rispetta quel muro vecchio, non lo comprende. Per cui da questo lato si è preferito restringere piuttosto l'area di allargamento della fondazione.

Quanto al ricercare le cause per cui non sia più alla testa dei lavori e di essi personalmente responsabile il comm. Beltrami, parve all'Ufficio centrale fosse un compito che ad esso non convenisse. Perchè per quanto noi si potesse, valendoci anche di pubblicazioni fatte, sia dallo stesso Beltrami, come nell'opuscolo intitolato: « 72 giorni ai lavori del Campanile di S. Marco », sia con la risposta del comune di Venezia intitolata: « Venezia e Luca Beltrami », sia da un altro illustre architetto della capitale, pub-

blicazioni che abbiamo qui dinanzi, addentrarci in queste ricerche, ci parve non opportuno il farlo.

Possiamo dire (o almeno lo dirò come sentimento personale, legato come sono da amicizia personale al comm. Beltrami) che certo duole a noi moltissimo, per l'alta stima che abbiamo del Beltrami, e per l'interesse vivissimo con cui aveva assunta la direzione dei lavori, che non abbia potuto accogliere i voti generali di mantenerla. Ma posso asserire, come risultato delle citate pubblicazioni, che non è per qualsiasi dubbio più lontano sulla stabilità dell'opera, nè per alcuna cosa che si riferisca all'esecuzione dei lavori, che il comm. Beltrami fu indotto a ritirarsi e a mantenere le sue dimissioni. Sono cause di indole delicata, furono altre relazioni, non quelle con l'opera, che hanno influito sull'animo suo. Si tratta di un certo senso di delicatezza o di motivi tutto affatto personali che lo hanno mantenuto nella sua risoluzione, dolorosa per tutti noi, di lasciare la direzione.

Attualmente l'incarico non è dato ad un unico architetto, di cui il senatore Odescalchi ricercava il nome, come di persona esclusivamente responsabile. Vista la prova dell'incarico personale, finita dolorosamente col ritiro del Beltrami, e ritenuto che il Beltrami stesso fra le ragioni che adduceva delle sue dimissioni poneva questa, che in un'opera quale quella di cui si tratta, occorre se non la responsabilità collettiva, un giudizio collettivo, e una discussione continua fra più persone, aventi speciali predominanti nozioni, così da integrarsi reciprocamente per la più sicura risoluzione dei quesiti, il comune di Venezia ha creduto opportuno di accettare quest'idea, e ad una Commissione affidò la direzione e l'esecuzione dell'opera.

Non bisogna giudicare se di regola sia meglio avere un unico incaricato. In massima questo sistema sarà preferibile. Qui deve giudicare, tenendo conto delle speciali condizioni che presenta Venezia, dei rapporti multiformi dell'opera da ricostruire, Campanile e Loggetta, delle relazioni loro con gli altri monumenti, del precedente creato con le dimissioni del Beltrami, e delle discussioni appassionate che ne seguirono. Del resto il primo a pensare alla Commissione fu il Governo: e Venezia che trovava arrestata l'opera, dopo avere preferito un opposto con-

certo, non credette di perseverare nella sua opinione, e nominò una Commissione. Ma questa Commissione non isola il Governo, e non gli toglie in nessun modo la cura e la vigilanza dell'opera. La Commissione è costituita da persone aventi un pubblico ufficio, i quali appunto per il posto che occupano furono elette membri della Commissione. C'è il direttore dell'ufficio regionale per la conservazione dei monumenti, il prof. Moretti, e questi non fu scelto soltanto perchè reputatissimo e perchè il Beltrami aveva piena fiducia in lui, ma perchè è il rappresentante nella Commissione dell'ufficio regionale per la conservazione dei monumenti: c'è l'architetto della basilica di S. Marco, il professore architetto Manfredi, figlio del nostro onorevole collega, c'è l'ingegnere Lavezzari, come ingegnere di Casa Reale, e da Essa preposto a parte delle Procuratie; c'è l'ingegnere Orio, come rappresentante del Collegio degli ingegneri del Veneto; c'è l'ingegnere capo del municipio di Venezia. Ecco come il Governo ha pure i suoi rappresentanti legittimi nella Commissione. Quanto agli altri restauri, l'Ufficio del Governo non è mutato, la posizione resta quella normale. Il comune di Venezia non li ha assunti in proprio, come assunse invece quelli per la ricostruzione del Campanile e della Loggetta. Per quelli il comune concorre con 300,000 lire. Le 300,000 lire, contemplate nel progetto di legge a carico dello Stato, costituiscono un preventivo di spesa, che il Ministero ha destinato come fondo per fare i lavori, ma questi lavori devono essere fatti dalla pubblica amministrazione.

Nella ricostruzione del Campanile e della Loggetta saranno seguiti gli antichi disegni?

Il Campanile, e la Loggetta, certo quella che è ancora più preziosa opera, saranno riprodotti con la massima cura e diligenza tali e quali erano, questo è nel sentimento di tutti; e se il senatore Odescalchi avesse occasione di vedere sia la Madonnina in terra cotta del Sansovino, già restaurata, sia le parti architettoniche che furono raccolte da mille pezzi e rimesse assieme, vedrebbe con che cura gelosa si cerca di fare non la riproduzione *ex novo*, ma la ricostruzione a restauro, mettendo in opera ogni frammento della Loggetta. Quanto al Campanile, tanto si divide a Venezia la sua idea, che deve essere linea per linea riprodotto perfettamente, che quando l'illustre commen-

datore Beltrami aveva avuto il pensiero di fare una modificazione alla cuspide, come appare da un grafico del suo opuscolo, per diminuire il peso della nuova torre, l'opinione generale fu contraria, perchè vuole il campanile dov'era e com'era.

Non voglio più oltre prolungare la discussione del Senato, e spero che dopo quanto ho detto, e dopo richiamato l'esposto nella mia relazione, il senatore Odescalchi si dichiarerà soddisfatto.

ORLANDO, *ministro della pubblica istruzione*. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro della pubblica istruzione*. L'onorevole relatore con quella competenza, che in lui è avvalorata dall'amore del *natio loco*, ha risposto ai dubbi sollevati in maniera così diffusa che voglio sperare sia esauriente (*Segni di denegazione dell'onor. Odescalchi*). Se ciò non fosse, me ne dorrebbe; ed è per questo che io avrei voluto che parlasse prima il senatore Odescalchi.

Il relatore rispose secondo me in modo esauriente ai dubbi sollevati dal senatore Odescalchi e non potrò che confermare quanto egli ha detto e confermarlo assumendone la responsabilità come ministro. Dappoichè io consento pienamente nelle osservazioni fatte dal senatore Odescalchi in quanto egli ha detto che quali che siano i modi con cui si provvede alla ricostruzione di questo insigne monumento il Governo abbia e conservi la relativa responsabilità. Di ciò sono così convinto che una delle mie prime cure appena assunto l'ufficio, fu di chiamare qui in Roma il direttore dell'ufficio regionale che rappresenta in quella Commissione il Governo, ebbi con lui un lungo colloquio, mossi a lui molti dubbi simili a quelli che l'onorevole Odescalchi (e questa coincidenza mi lusinga) ha oggi autorevolmente sollevati in Senato ed affermai così che, come io di fronte al Parlamento ed al paese ho la mia responsabilità intorno al modo con cui quest'opera viene condotta, così egli ha verso di me la sua responsabilità.

Era tutto ciò che io poteva fare di fronte ad una situazione di cose che io non aveva creato, che io ereditava; e con questa espressione non voglio, perchè non mi sembra opportuno (e questa inopportunità fu riconosciuta dall'onor. Odescalchi e dal relatore) dare un nuovo

alimento a quelle polemiche che è doloroso che sieno avvenute e che giova attribuire ad equivoci fra persone egualmente eminenti e rispettabili.

E venendo più in concreto alle riserve fatte dall'onor. Odescalchi, il Senato comprenderà che esse hanno una portata eminentemente tecnica. Io posso dare quelle risposte che in seguito ad osservazioni da me fatte, l'onor. Odescalchi vorrà croderlo, ebbi dai competenti ed alle loro dichiarazioni responsabili, io, alla mia volta responsabile, debbo riferirmi. Così ai timori espressi circa la stabilità delle nuove fondazioni, e sugli effetti che le nuove costruzioni potevano avere in rapporto ai grandi monumenti circostanti, io confermo quanto l'onorevole relatore ha detto, e, in particolare poi l'architetto Moretti mi ha assicurato di questo, che cioè si è ricorso a quei metodi di lavorazione, che pure essendo più costosi e meno celeri, assicurano per quanto è possibile che le scosse non si propaghino, e mi assicurava che non si propagavano.

Io sollevai ancora un dubbio (da incompetente, ma che si serve del buon senso), e proposi questa questione. Voi avete pensato di rinforzare il grande « dado » centrale, che per tanti secoli sostenne la mole non pari, pel suo definitivo peso, a quella che era quando la costruzione venne progettata e le fondazioni di essa proporzionate al peso che dovevano sostenere. Quindi io comprendo la vostra preoccupazione di allargare e rinforzare queste vecchie e, diciamo pure, gloriose fondamenta. Ma io tuttavia soggiungeva: Siete poi ben sicuri che le nuove fondazioni aggiunte intorno a questo dado centrale si riordinino e si colleghino con esso in maniera che non fosse altro che per la differenza di elasticità dei materiali vecchi in rapporto ai materiali nuovi, ne venga che l'allargamento, lungi dal giovare, nocca alla solidità delle costruzioni? Il Moretti mi rispose in una maniera che dà la misura del suo valore, perchè tutti i valorosi sono modesti; ed egli, senza presunzione vana, mi disse: è questo precisamente il problema più grave che noi ci studiamo di risolvere e confidiamo risolvere; di ottenere cioè il collegamento perfetto fra i materiali antichi, che costituiscono il dado centrale, e quelli nuovi che si vengono man mano aggiungendo.

Quanto ai disegni e alle riproduzioni del

campanile non posso, lo dico lealmente, assicurare per mia diretta notizia all'onor. Odescalchi, se si conservino i disegni e le misure precise del vecchio campanile. Debbo dire che questi disegni al fine di una ricostruzione, è sperabile che non siano stati presi, poichè non si sarebbe dovuto aver presente l'ipotesi che il campanile dovesse crollare! Ma, ripeto anche qui, io ritengo che le tante riproduzioni del campanile in tanti modi e guise diverse, per disegni e per fotografie, possano dare elementi sufficienti non certo a me incompetente, ma a provetti architetti, di costruirlo tale e quale era. In conclusione a me pare questo (e vorrei lusingarmi che l'onor. Odescalchi a questa mia convinzione voglia accedere): non credo che la ricostruzione del campanile di S. Marco sia una cosa così facile e semplice come il costruire qualche casetta di campagna e qualche campanile di chiesa di villaggio, ma d'altro lato mi sembrerebbe un egualmente esagerato pessimismo diffidare in maniera assoluta che coi mezzi prodigiosi dell'ingegneria moderna, che ha saputo in molti casi realizzare il miracolo, sia non dirò impossibile ma oltremodo difficile il ricostruire questo campanile.

Confermo, poi, quanto ha detto l'onor. Pellegrini circa la ragione e la maniera di formazione della Commissione direttiva dei lavori. Certo, questa molteplicità di competenze può fino a un certo punto riuscire spiacevole; lo comprendo, onorevole Odescalchi; ma era inevitabile, perchè per alte ragioni di convenienza e di sentimento, non si poteva in questa occasione prescindere dal municipio e dal comune di Venezia che ha dato così nobile esempio di iniziativa e di amore per le cose sue, ed in particolare per la riedificazione di un monumento che era non solo un monumento di religione e di pietà, ma vero, grande, insigne monumento civile. Per gli altri monumenti, invece, il comune di Venezia contribuisce soltanto dal lato finanziario, la responsabilità resta intiera del Governo. E, per quanto concerne lo stato di tali monumenti, noi abbiamo responsabilità, ma che sono pur largamente divise. Lo Stato italiano, il Governo dell'Italia nuova ha i suoi torti; ma a proposito delle recenti ispezioni di questi vecchi e logori monumenti è potuto risultare, sì, una trascuratezza da parte nostra, ma è risultato pure che da due

secoli questi monumenti erano del tutto abbandonati. Possiamo avere delle colpe, ma sono dunque divise per lungo tratto di Governi e di tempo. Ad ogni modo queste colpe speriamo espiare con una cura gelosa, amorosa, e quanto più si possa intelligente e solerte della solidità dei monumenti esistenti. Con questi chiarimenti spero di aver risposto sufficientemente alle domande del senatore Odescalchi, e spero che il senatore Odescalchi e il Senato vorranno onorare del loro voto il disegno di legge.

ODESCALCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ODESCALCHI. Onorevole ministro, onorevole relatore. Vorrei dichiararmi soddisfatto delle loro risposte ma disgraziatamente nol posso. Vengo in pochissime parole a chiarire la questione delle fondamenta, nella quale inclino ad essere della loro opinione. Per credere assolutamente nella buona soluzione di una questione tecnica, bisogna essere andati sul posto e aver scandagliato bene le misure e l'entità del lavoro.

Io non ho mai dubitato della solidità delle fondamenta esistenti, ho espresso soltanto il timore che facendo quell'allargamento, rinforzando quelle fondamenta, ne potesse venire qualche danno agli insigni monumenti che circondano la piazza. Ella, onor. relatore, saprà benissimo che in certi lavori occorre molta precauzione. Non voglio entrare in personalità, ma questo dubbio mi è sorto leggendo uno scritto non dirò di un artista, ma di un manuale, l'unico che contrariamente al parere dei professori, aveva preveduto la caduta del campanile, ragione per cui fu mandato in Sardegna. Questa è una questione sulla quale posso sorvolare. Però dopo udite le spiegazioni dell'onorevole relatore, mentre prima avevo un dubbio, ora (mi lascino parlare francamente, mi lascino dire la mia convinzione) ho la certezza che la ricostruzione sia male affidata, e non posso esprimere più chiaro il mio parere.

Sopra ogni cosa ciò che ci deve preoccupare è che il lavoro riesca bene, degno dell'illustre posto dove dovrà sorgere. Ora io non trovo migliore maniera di eseguire un'opera che di scegliere l'artista più insigne che noi abbiamo o uno dei più rinomati. Le Commissioni, ripeto, non mi sono mai sembrate create per facilitare dei lavori, ma anzi per impedirne la rapida e buona esecuzione.

Come è sorto il palazzo della Cancelleria? Perché hanno trovato il Bramante per eseguirlo. Come è sorta la cupola di San Pietro? Perché hanno scelto il Michelangelo. Se ora si volesse far sorgere uno dei due monumenti con un delegato della Commissione di sorveglianza delle antichità, o per esempio con un altro delegato, non so, della fabbriceria di San Marco, vedreste che bel pasticcio avremmo al posto dei due grandi monumenti.

Ora non affermo ciò per dir male di una persona o dell'altra; ma ritengo che nessuno di quelli, ai quali è affidato il lavoro, ha quella celebrità in Italia che affidi dell'ottima riuscita di esso. Il Beltrami certo avrebbe ispirato fiducia, ma questi ha dovuto assentarsi. So benissimo che il relatore, essendo il Beltrami veneziano, avrebbe avuto piacere che rimanesse, perchè aveva fiducia in lui, in quanto che ad affermar la di lui fama basti il restauro egregiamente eseguito del Palazzo Sforzesco di Milano. Se prendiamo il Sacconi, quello che si vede già dei lavori del monumento a Vittorio Emanuele conferma la sua grande riputazione; se prendiamo un altro, non so, il Basile, ecco un altro nome che corre come di prim'ordine in Italia. Io avrei visto con piacere che fra Governo e municipio fosse intervenuto un accordo, per scegliere fra tutti gli architetti italiani quello che per comune consenso si ritiene il migliore.

In quanto poi ai miei timori sulla competenza e valore di questa Commissione ricorderò che i componenti di essa sono quelli medesimi che forse 24 ore o 5 giorni prima della caduta del campanile hanno affermato la sua perfetta solidità, assicurando che non vi era nessun timore della sua caduta.

PELLEGRINI, *relatore*. Non vi è nessuno di quelli.

ODESCALCHI. Saranno stati i corpi. Certamente si è dichiarato che mai si era visto monumento più solido del campanile; l'unico che aveva opinato diversamente stava in Sardegna, perchè aveva turbato la serenità dei giudizi di quei corpi. Ora, francamente, dopo una inchiesta, nella quale si è detto che il campanile è caduto da sè, perchè doveva cadere e che nessuno era colpevole di negligenza, rivedendo affidata la sorveglianza della ricostruzione alla medesima Commissione, io dichiaro la mia più com-

pleta sfiducia nella sua opera e non modificherò il mio avviso, se non quando il nome accertato dell'artista mi affidi della riuscita. Ho detto la mia opinione come amatore antico di cose di arte. Con questo non ho inteso nè attaccare corpi, nè individualità artistiche. Io voterò questa legge, perchè sono favorevole ad essa, ma lo farò con un'assoluta sfiducia, che se non si cambia indirizzo, se non si trova l'uomo, non si arriverà mai a niente di buono. (Voci. Ai voti, ai voti).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il Governo si obbliga a contribuire con la somma di lire 800,000 nelle spese necessarie così per la ricostruzione del campanile di S. Marco, come per i lavori di riparazione e restauro agli altri monumenti di Venezia, escluso il palazzo ducale.

(Approvato).

Art. 2.

Il contributo di cui all'articolo precedente è così ripartito:

a) lire 500,000 per la ricostruzione del predetto campanile, che saranno corrisposte al comune di Venezia, dopo eseguiti e collaudati i lavori;

b) lire 300,000 per le riparazioni e i restauri agli altri monumenti, le quali saranno erogate in tre rate annue di lire 100,000 ciascuna, a principiarsi dall'esercizio finanziario 1903-004.

(Approvato).

Art. 3.

Le anzidette somme verranno iscritte nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

(Approvato).

Presentazione di progetti di legge.

ORLANDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Mi onoro di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Approvazione della spesa di lire 32,000 per la sistemazione e l'arredamento dei locali della Scuola di applicazione per gli ingegneri annessa alla Regia Università di Padova;

Lavori di consolidamento all'edificio del Regio Istituto di Belle Arti in Firenze, importante la spesa di lire 30,400.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della pubblica istruzione della presentazione di questi disegni di legge che saranno trasmessi alla Commissione di finanze.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei due disegni di legge testè votati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Mariotti di procedere all'appello nominale.

MARIOTTI FILIPPO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i senatori segretari a voler procedere allo spoglio delle urne.

(I signori senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Modificazioni alla legge del 6 marzo 1898, n. 59, relativa all'avanzamento nei Corpi mili-

tari della Regia marina e alla legge del 29 gennaio 1885, n. 2397 (Serie 3^a):

| | |
|----------------------------|----|
| Senatori votanti | 71 |
| Favorevoli | 50 |
| Contrari | 21 |

Il Senato approva.

Per la ricostruzione del campanile di San Marco e pel restauro dei monumenti di Venezia:

| | |
|----------------------------|----|
| Senatori votanti | 72 |
| Favorevoli | 52 |
| Contrari | 19 |
| Astenuti | 1 |

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Commissione d'inchiesta sulla marina militare (N. 286);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 54,043 75 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1902 903 concernenti spese facoltative (N. 281).

La seduta è sciolta (ore 18 e 30).

Licenziato per la stampa il 27 marzo 1904 (ore 16)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio del Resoconti delle sedute pubbliche.

